

Causa C-339/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

28 aprile 2023

Attore:Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty**Convenuta:**

LC

Oggetto del procedimento principale

Domanda volta ad ottenere il pagamento dell'importo di 41 177,24 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 8 761), oltre agli interessi di mora, a titolo di credito al consumo non rimborsato dalla convenuta LC.

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, debba essere

interpretato nel senso che l'obbligo in esso sancito, incombente sul creditore, di verificare il merito creditizio del consumatore (mutuatario) è equivalente ad altri obblighi previsti dalla medesima direttiva (in particolare, agli obblighi di informazione di cui agli articoli 10 e seguenti), con la conseguenza che le sanzioni alle quali rinvia l'articolo 23 della direttiva non possono essere differenti, vale a dire, non possono prevedere conseguenze giuridiche diverse per ogni singola violazione di ciascuno di tali obblighi.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE: articolo 8, paragrafi 1 e 2, e articolo 23.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Codice civile, del 23 aprile 1964 (Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.; in prosieguo: il «k.c.»): articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 481, paragrafi 1, 2, 2¹, 2², 2³ e 2⁴.

Codice di procedura civile, del 17 novembre 1964 (Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.; in prosieguo: il «k.p.c.»): articolo 505⁴.

Legge del 12 maggio 2011, in materia di credito ai consumatori (ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r., in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori»): articolo 9, paragrafi da 1 a 4, articolo 30, paragrafo 1, 31, paragrafi 1 e 2, e articoli 32, 33, e 45, paragrafi da 1 a 5.

Legge bancaria, del 29 gennaio 1997 (ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.; in prosieguo: la «legge bancaria»): articolo 70, paragrafi 1 e 2, e articolo 78a.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 28 settembre 2017, la convenuta LC (consumatrice) ha stipulato un contratto di mutuo per consolidamento con la Nest Bank S.A di Varsavia, per un importo pari a PLN 49 148,06 (EUR 10 457).
- 2 In base al contratto di mutuo, la convenuta si è impegnata a rimborsare l'importo preso in prestito in 60 rate mensili di pari importo entro il 3 ottobre 2022, nonché a pagare la cosiddetta commissione per spese di istruttoria, pari a PLN 7 323,06 (circa EUR 1 558), ed inoltre a rimborsare l'importo di PLN 8 365 (EUR 1 779) a titolo di interessi contrattuali per l'utilizzo del capitale, al tasso del 9,9 % annuo (tasso d'interesse variabile).

- 3 Una parte dell'importo del credito messo a disposizione della convenuta è stata destinata al rimborso di un altro credito. L'importo residuo è stato destinato al consumo.
- 4 Nel contratto di mutuo è stato precisato che: l'«importo totale del credito» corrispondeva alla somma pari a PLN 33 460; il «costo totale del credito» ammontava all'importo di PLN 29 113,16; e l'«importo totale da pagare» era pari a PLN 62 573,16. La rata mensile che la convenuta doveva pagare ammontava a PLN 1 042 (circa EUR 221).
- 5 Al momento della conclusione del contratto, la convenuta era una pensionata e svolgeva un'attività lavorativa a tempo parziale. Nel contratto di mutuo, la convenuta ha dichiarato che il suo reddito mensile netto medio era pari a PLN 1 755,62 (circa EUR 373), e che inoltre stava rimborsando un altro credito la cui rata ammontava a PLN 320 (circa 68 EUR).
- 6 Nel contratto di mutuo non è stato previsto alcun meccanismo specifico per garantire il rimborso del credito.
- 7 Stante il mancato pagamento delle rate del credito, il mutuante ha proposto una domanda volta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento. Successivamente, al posto di quest'ultimo è subentrato l'attore, il quale ha acquisito, sulla base di un contratto di cessione del credito, il diritto di credito oggetto della domanda.
- 8 Il giudice di primo grado ha accolto integralmente la domanda, emettendo un'ingiunzione di pagamento.
- 9 La convenuta ha proposto opposizione avverso la suddetta ingiunzione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione o, in subordine, la rateizzazione dell'importo dovuto in forza dell'ingiunzione di pagamento.
- 10 Nel corso del procedimento, la convenuta ha rimborsato una parte del credito per un importo totale di PLN 25 928 (circa EUR 5 516).

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 11 All'udienza del 16 giugno 2020, la convenuta ha precisato i motivi, eccependo che il creditore non aveva verificato il suo merito creditizio (in prosieguo, anche: la «solvibilità») al momento della conclusione del contratto. Inoltre, essa ha dedotto altri motivi relativi alla valutazione delle clausole del contratto sotto il profilo del loro carattere abusivo.
- 12 L'attore ha rinunciato parzialmente alla domanda relativamente agli importi pagati dalla convenuta nel corso del procedimento. Per il resto, l'attore ha confermato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'importo principale, maggiorato degli interessi di mora.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 13 Alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e del considerando 28 della medesima direttiva, il creditore è tenuto, prima della conclusione del contratto di mutuo, a valutare la solvibilità del consumatore, in particolare sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore. Tale obbligo, che figura anche all'articolo 9 della legge polacca relativa al credito ai consumatori, contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali della direttiva, volti a garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e a facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.
- 14 Anche gli altri oneri gravanti sui creditori, in particolare gli obblighi di informazione di cui agli articoli 5 e 10 della citata direttiva, contribuiscono alla realizzazione dei suddetti obiettivi.
- 15 Alla luce della giurisprudenza della Corte, sia la valutazione della solvibilità del mutuatario, sia gli obblighi di informazione precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto rivestono per il consumatore un'importanza fondamentale [v. sentenze della Corte: del 21 aprile 2019, Radlinger, C-377/14, EU:C:2016:283, punti 61 e 64; del 10 giugno 2021, Ultimo Portofolio Investment (Luxembourg), C-303/20, EU:C:2021:479, punto 29; del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167, punto 21).
- 16 Come risulta dagli elementi di prova acquisiti, la banca non ha adempiuto all'obbligo di valutare la solvibilità. Orbene, secondo il giudice del rinvio, la convenuta non soddisfaceva le condizioni per sottoscrivere un credito, in quanto era insolvente. Infatti, il confronto tra il reddito mensile complessivo della consumatrice e l'onere derivante dalla rata del credito porta a concludere che il pagamento della rata mensile metteva a rischio i bisogni fondamentali ed essenziali della consumatrice. Inoltre, la situazione finanziaria negativa della convenuta non era di natura transitoria.
- 17 Ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/48, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma di tale direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- 18 In sede di attuazione della direttiva 2008/48, il legislatore polacco non ha previsto sanzioni adeguate da irrogare in caso di violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità di un consumatore intenzionato a contrarre un credito al consumo. Infatti, come risulta dalla sentenza della Corte nella causa C-303/20, le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità del consumatore previste dall'articolo 138c del kodeks wykroczeń (codice delle contravvenzioni) risultano insufficienti. Tali lacune riguardano sia la legge relativa al credito ai consumatori, sia la legge bancaria.

- 19 L'ordinamento civile polacco prevede una serie di soluzioni che consentono l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle norme di diritto privato. Una di queste soluzioni è rappresentata dall'articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, il quale prevede la cosiddetta sanzione del credito gratuito, applicabile, tra l'altro, in caso di violazione da parte del creditore degli obblighi di informazione a lui incombenti nei confronti del consumatore. La citata disposizione si applica tuttavia alle violazioni in essa tassativamente elencate, tra le quali non figura la violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità del consumatore.
- 20 Sino ad oggi, nella prassi giurisprudenziale dei giudici polacchi prevaleva la tesi secondo cui la violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità risultante dall'articolo 9 della legge relativa al credito ai consumatori non poteva comportare alcuna conseguenza giuridica idonea ad incidere sul rapporto contrattuale tra le parti. Alla luce della giurisprudenza della Corte finora pronunciata, tale approccio risulta tuttavia inammissibile.
- 21 Dal momento che la disposizione dell'articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori non riguarda direttamente la questione della violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità di un consumatore, è necessario, in primo luogo, cercare altre disposizioni che consentano una soluzione in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48. Una norma di questo tipo potrebbe essere la disposizione di cui all'articolo 58 del k.c., che prevede la sanzione più severa, ossia quella della nullità dell'atto. Il giudice del rinvio ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di valutare la solvibilità del consumatore.
- 22 Sebbene la scelta del regime sanzionatorio rientri nella competenza degli Stati membri, il regime scelto deve tuttavia garantire la realizzazione degli obiettivi generali della direttiva 2008/48, menzionati al precedente punto 13.
- 23 Il giudice del rinvio si chiede pertanto se, qualora gli obblighi previsti dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/48, imposti ai professionisti e volti a conseguire tali obiettivi, debbano considerarsi equivalenti, ciò implichi che le sanzioni applicate dallo Stato membro interessato, alle quali rinvia l'articolo 23 della direttiva 2008/48, possano essere diverse a seconda delle violazioni.
- 24 La questione da chiarire è se, dal momento che al punto 35 della sentenza nella causa C-303/20 la Corte ha fatto riferimento al potere discrezionale del giudice nell'applicazione, e, in particolare, nella scelta di una misura proporzionata alla gravità dell'inosservanza dell'obbligo accertato, occorra concludere che tale misura debba essere equivalente alle sanzioni previste per la violazione di altri obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2008/48.
- 25 È necessario stabilire se, in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/48 (articolo 9 della legge relativa al credito ai consumatori, o articolo 70 della legge bancaria), la sanzione applicata possa essere più o meno

severa rispetto a quella prevista per la violazione, ad esempio, degli obblighi di informazione di cui all'articolo 10 della medesima direttiva. Occorre chiarire se il potere discrezionale nella valutazione dell'equivalenza della sanzione prevista dal diritto nazionale rientri esclusivamente nell'ambito del diritto nazionale o se esso costituisca una conseguenza della valutazione dell'equivalenza degli obblighi sanciti dalla direttiva.

- 26 I suesposti dubbi assumono rilevanza nella presente controversia. In caso di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 58 del k.c., il contratto diventa nullo e di conseguenza tutte le sue disposizioni cessano di essere vincolanti per le parti. Per contro, la sanzione dell'articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori non comporta la nullità, ma consente di non imputare al consumatore gli interessi e gli altri costi del credito.
- 27 Come è generalmente riconosciuto nella prassi, la sanzione del credito gratuito non comprende tuttavia le sanzioni relative agli interessi contrattuali di mora dovuti per il ritardo nell'adempimento della prestazione. Ciò significa che, in caso di applicazione dell'articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, gli interessi di mora per il ritardo nell'adempimento della prestazione saranno determinati sulla base del contratto (e ammonteranno, nella fattispecie, al 24,50 % annuo), mentre, in caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 58 del k.c., il criterio per calcolare gli interessi di mora sarà quello stabilito per legge (gli interessi ammonteranno quindi al 12,25 % annuo).
- 28 A tal proposito, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte sinora pronunciata non ha messo in discussione l'effettività, la proporzionalità o l'effetto dissuasivo di nessuna di tali sanzioni con riferimento ai criteri di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/48.
- 29 Occorre tuttavia sottolineare che i casi di applicazione delle suddette sanzioni, esaminati dalla Corte, riguardano gli ordinamenti nazionali di diversi Stati membri, e questi ultimi godono della loro autonomia in tale materia. La questione da chiarire è se, alla luce dell'articolo 23 della direttiva 2008/48, una siffatta distinzione tra le sanzioni possa essere considerata ammissibile nell'ambito del diritto nazionale di un singolo Stato, nel caso in cui gli obblighi previsti dalla citata direttiva debbano essere valutati come equivalenti, ossia come obblighi di pari entità e che perseguono gli stessi obiettivi.
- 30 Affinché la sanzione sia conforme ai criteri stabiliti all'articolo 23 della direttiva 2008/48, il giudice del rinvio deve tener conto del fatto che l'attuale sistema normativo non è né sufficientemente preciso, né chiaro, e che le capacità di un consumatore medio, che non dispone delle conoscenze giuridiche adeguate, di operare una sua valutazione, sono piuttosto insufficienti.
- 31 La coesistenza di più sanzioni nel diritto nazionale rende non solo poco chiare e imprecise le basi giuridiche per far valere i diritti derivanti dal diritto dell'Unione, con conseguente limitazione della loro efficacia (effet utile) ma, particolare

importante, introduce anche una distinzione sotto il profilo della proporzionalità delle sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi derivanti da un unico atto dell'Unione, ossia dalla direttiva 2008/48.

- 32 Con la risposta dalla Corte, il giudice del rinvio avrà modo di sapere se la varietà delle sanzioni (nel senso sopra descritto) sia ammissibile nei casi di violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48. Tuttavia, questo giudice tiene a sottolineare che con la sua domanda non mira ad ottenere indicazioni su quale disposizione del diritto nazionale debba applicare bensì, qualora la Corte lo ritenga opportuno, un'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nell'ambito prima descritto.
- 33 A tutt'oggi, la Corte non si è pronunciata sui quesiti sollevati nella questione pregiudiziale. La risposta fornita a tale questione sarà direttamente utile ai fini della soluzione della presente controversia, ossia della valutazione delle conseguenze ritenute adeguate (che tengano conto dei criteri previsti dall'articolo 23 della direttiva 2008/48) del mancato adempimento da parte della banca dell'obbligo di valutazione della solvibilità della consumatrice, con particolare riferimento all'efficacia delle sanzioni, alla loro proporzionalità e al loro effetto dissuasivo.

DOCUMENTO DIVERSO